

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)

Approvato con Deliberazione del CDA n. ____ del ____

INDICE

Capo I Disposizioni generali

PREMESSA

Art. 1. Finalità e definizioni

Art. 2. Ambito oggettivo

Art. 3. Ambito soggettivo

Art. 4. Conferimento degli incarichi

Art. 5. Accantonamento delle somme per la funzione tecnica e l'innovazione.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 6. Ripartizione

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

Art. 8. Ritardato adempimento delle prestazioni

Art. 9. Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 10. Impegno, Liquidazione e Pagamento degli incentivi

Art. 11. Fiscalità, integrazione con altri istituti contrattuali, utilizzazione delle economie

Art. 12. Procedure bandite dalla centrale di committenza

Art. 13. Procedure bandite dal soggetto aggregatore

Capo V

Norme finali

Art. 14. Disposizioni transitorie.

Capo I

Disposizioni generali

PREMESSA

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 disciplina gli oneri relativi alle attività tecniche, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stanziamenti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

La finalità della norma è quella di stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Gli incentivi tecnici rappresentano un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello ordinario, per le specifiche attività svolte dai dipendenti pubblici ed individuate all'allegato I.10 al D.lgs. 36/2023, nell'ambito delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

Art. 1. Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

Art. 2. Ambito Oggettivo

1. Per funzioni/attività tecniche, inerenti alle procedure di gara per appalti di lavori, di servizi e di forniture e agli affidamenti diretti, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice. Per gli interventi di somma urgenza la riconducibilità alle attività di cui all'allegato I.10 è effettuata dal soggetto attuatore con riferimento ai singoli interventi disposti.

2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

3. Negli appalti relativi a servizi o forniture, condizione necessaria per l'applicazione della normativa incentivi è la nomina del direttore dell'esecuzione come soggetto distinto dal responsabile unico del progetto, nei casi previsti dalla vigente disciplina.

4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, valgono le disposizioni recate dall'articolo 114, comma 8, del codice, laddove prevedono che l'allegato II.14, all'art. 32, individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. Si considerano di particolare importanza solamente le forniture di importo superiore ad Euro 500.000,00, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dell'Allegato II.14.

5. Sono considerati servizi di particolare importanza quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00 e quelli individuati dal legislatore nell'art. 32, comma 2, allegato II.14 (criterio qualitativo) come particolarmente complessi, indipendentemente dall'importo, sotto il profilo tecnologico, le cui prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per

ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. A quelli tassativamente individuati si affiancano ulteriori servizi, individuati motivatamente dalla stazione appaltante in ragione della particolarità non previamente individuata dal legislatore, secondo i criteri previsti dal citato articolo. Vi rientrano le procedure che necessariamente comportano il coinvolgimento di varie figure professionali, oltre ad uno studio e stesura di documenti di gara e affidamenti diretti di una certa complessità sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

6. Restano in ogni caso esclusi dagli incentivi:

- a. i contratti di appalto indicati nell'art. 56 del Codice dei contratti pubblici;
- b. gli affidamenti alle società in house.

7. Sono incluse negli incentivi tecnici, a valere sugli stanziamenti previsti per ogni singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture:

- a) le operazioni di partenariato pubblico privato
- b) le concessioni
- c) le adesioni alle convenzioni ed accordi quadro Consip

8. Condizioni necessarie per il riconoscimento degli incentivi sono il finanziamento della procedura e la stipula del contratto, ad eccezione del caso di procedure su delega per le quali si rimanda ai paragrafi successivi.

Art. 3. Ambito Soggettivo

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dell'Agenzia, e al personale regionale alla stessa assegnato ai sensi della L.r. 11/2022, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale e nonché con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale. Il presente regolamento può essere applicato anche ai dipendenti utilizzati dall'Agenzia con rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Lo stesso regolamento si applica anche al personale di altre pubbliche amministrazioni utilizzato per almeno sei mesi in assegnazione temporanea che abbia svolto una delle attività di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'Allegato I.10 (Articolo 45, comma 1), sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione/approvazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 4. Costituzione gruppo di lavoro

1. L'individuazione dei ruoli e la costituzione del gruppo di lavoro sono effettuati con decreto del dirigente della struttura competente garantendo una opportuna rotazione del personale, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura, valutate sia con riferimento all'aspetto quantitativo che qualitativo. Nel caso in cui il dirigente coincida con il RUP della procedura di affidamento, al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse, il relativo provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro è adottato dalla figura gerarchicamente superiore o da un dirigente appositamente individuato.

2. La costituzione del gruppo di lavoro dovrà avvenire, subito dopo la fase di programmazione e prima dell'avvio della fase di progettazione e dovrà coinvolgere tutte le residue fasi del ciclo di vita dell'appalto (progettazione-affidamento-esecuzione).

3. La costituzione del gruppo di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di qualificazione e rotazione, quest'ultima valutata con riferimento sia all'aspetto quantitativo, sia all'aspetto qualitativo. In particolare, nella scelta dei componenti dei gruppi di lavoro, si deve assicurare:

- a) l'integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'oggetto contrattuale;
- b) la valutazione delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) la verifica circa l'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- d) la valutazione del grado di autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;
- e) la verifica della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- f) la sussistenza dei requisiti di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- g) un'adeguata rotazione degli incarichi;
- h) evitare frazionamenti;
- i) che sia perseguita un'equa ripartizione degli incarichi;
- j) il rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

4. La costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere predisposta con decreto:

- a) in caso di gruppo appartenente allo stesso settore/direzione: dal rispettivo Dirigente del Settore/Direzione;
- b) in caso di gruppo appartenente a diversi settori/direzione: dal Dirigente del Settore/Direzione che redige il decreto di affidamento.

5. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto della procedura;
- b) estremi del provvedimento di programmazione o i riferimenti relativi al Bilancio dell'Agenzia;

- c) importo a base della procedura contrattuale;
- d) eventuale entità complessiva degli incentivi (calcolata sull'importo a base di gara o sull'importo dell'affidamento diretto);
- e) attività che dovranno essere svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro con l'indicazione delle singole mansioni e delle corrispondenti quote incentivi da corrispondere, che andranno successivamente riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta;
- f) tempistica di svolgimento delle mansioni assegnate;
- g) attività da affidare a soggetti esterni all'Agenzia e valore economico di tali prestazioni.

5. Il dirigente che ha predisposto l'atto di costituzione del gruppo di lavoro può, con successivo provvedimento, modificarlo, dando conto delle sopraggiunte esigenze. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo. In tutti i casi di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del progetto.

6. Nel rispetto delle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia, ad uno stesso dipendente possono essere conferiti più ruoli di funzioni tecniche, anche nell'ambito della stessa procedura.

7. Nel caso di gruppi misti che prevedano il conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo svolgimento di tale incarico ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/01 e s.m.i..

Art. 5. Accantonamento delle somme per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in misura non superiore al 2% dell'importo imponibile posto a base delle procedure di affidamento. La misura complessiva dell'incentivo, così calcolata, è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, mentre il contributo fiscale IRAP ne è escluso e resta a carico del bilancio dell'Agenzia.

La destinazione delle ~~stesse~~ somme è disposta con decreto del Dirigente competente, mediante la previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio ed è impiegata in relazione alle prestazioni lavorative oggettivamente rese dai dipendenti dell'Agenzia individuati ai sensi del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti come segue:

- a) l'80%, tra i soggetti del gruppo di lavoro a cui è stato conferito uno degli incarichi di cui all'articolo 4 di questo Regolamento;
- b) il 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata finalizzato:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria.

3. In conformità alle attività elencate all'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, può essere prevista la copertura assicurativa per tutte le figure ivi menzionate. Tale previsione è subordinata alla verifica della compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato nonché alla verifica di conformità con la giurisprudenza prevalente e i pareri delle autorità competenti, designate ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 45 comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ~~tale~~ la suddetta quota del 20% può essere incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile del servizio, oppure non corrisposto per le altre ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di ~~appalto~~ aggiudicazione si verifichino dei ribassi.

Capo II Ripartizione dell'incentivo.

Art. 6. Ripartizione

La misura effettiva dell'incentivo da ripartire è rapportata all'importo a base della specifica procedura di affidamento secondo le tabelle seguenti:

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI O DELLE OPERE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2,0%
Per la parte eccedente euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria	1,9%
Per la parte eccedente la soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000	1,7 %
Per la parte eccedente euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,5%
Per la parte eccedente euro 25.000.000	1,3%

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 500.000	2,0%
Per la parte eccedente euro 500.000	1,5%

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

L.R. 12/05/2022 n.11

60027 OSIMO (AN) – Via T.Edison n. 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente di Settore competente avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. La ripartizione verticale degli incentivi è effettuata secondo le quote indicate nelle tabelle che seguono:

a) realizzazione di lavori:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	3,5%
Verifica progettazione	8%
Progettazione	20%
Affidamento	13%
Esecuzione	55,5%

b) acquisizione di servizi e fornitura di beni:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	8%
Progettazione	20%
Affidamento	20%
Esecuzione	52%

3. La ripartizione orizzontale degli incentivi è effettuata secondo le quote indicate nelle tabelle che seguono:

a) realizzazione di lavori:

FUNZIONE	FASE PROGRAMMAZIONE (3,5% incentivi)	FASE VERIFICA PROGETTAZIONE (8% incentivi)	FASE PROGETTAZIONE (20% incentivi)	FASE AFFIDAMENTO (13% incentivi)	FASE ESECUZIONE (55,5% incentivi)
Responsabile unico del progetto	70%	80% (se esegue la verifica)	20%	15%	20%
Responsabile per le fasi di programmazione/progettazione/affidamento ed esecuzione	Eventuale da ricomprensere nella % del RUP	Eventuale da ricomprensere nella % del RUP	Eventuale da ricomprensere nella % del RUP	60%	Eventuale da ricomprensere nella % del RUP
Addetti gestione tecnico/amministrativa a supporto del RUP/Responsabile di Fase	30%	20% o 16% in caso di DUVRI	5%	5%	5%

		RSPP per DUVRI 4%			
Redazione del documento delle alternative progettuali (DOCFAP)			5%		
Redazione del Documento Indirizzo alla Progettazione			10%		
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica			25%		
Redazione del progetto esecutivo			25%		
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			10%		
Verifica del progetto se non eseguita dal RUP		80%			
Predisposizione dei documenti di gara				20%	
Direzione dei lavori					40%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore di cantiere)					12%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					8%
Collaudo tecnico-amministrativo e statico (eventuale)					15%
TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%

b) acquisizione di servizi e forniture di beni:

FUNZIONE	FASE PROGRAMMAZIONE (8 % incentivi)	FASE PROGETTAZIONE (20%)	FASE AFFIDAMENTO (20% incentivi)	FASE ESECUZIONE (52% incentivi)
Responsabile unico del progetto	70%	60%	10%	30%

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

L.R. 12/05/2022 n.11

60027 OSIMO (AN) – Via T.Edison n. 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Responsabile per le fasi di programmazione/progettazione/affidamento ed esecuzione	Eventuale da ricomprendere nella % del RUP	Eventuale da ricomprendere nella % del RUP	60%	Eventuale da ricomprendere nella % del RUP
Addetti gestione tecnico/amministrativa a supporto del RUP/Responsabile di Fase	30%	10% o 8% in caso di DUVRI RSPP per DUVRI 2%	10%	8%
Predisposizione documenti di gara		30%	20%	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (va aggiunta la quota del CSE se non prevista)				30%
Collaboratore all'attività di direzione dell'esecuzione				10%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (se diverso dal DEC)				7%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				15%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

2. Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l'acquisizione di beni o servizi venga effettuata ricorrendo anche all'attività di soggetti esterni all'Agenzia, la costituzione e la ripartizione degli incentivi devono tenere conto di tale ricorso, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all'esterno. Ogni qual volta si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro con la presenza di un soggetto esterno le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerici - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all'esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico.

3. Nel caso in cui nel gruppo di lavoro siano stati conferiti più incarichi/funzioni tecniche allo stesso dipendente, le quote incentivanti corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

L.R. 12/05/2022 n.11

60027 OSIMO (AN) – Via T.Edison n. 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

1. L'atto di conferimento degli incarichi indica i termini entro cui devono essere ultimate le singole fasi, facendo eventualmente anche diretto rinvio ai documenti della procedura contrattuale di appalto.

2. Con atto del dirigente della struttura committente, i predetti termini possono essere prorogati, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno all'Agenzia e sia consentita dalle vigenti disposizioni regolanti lo svolgimento dell'incarico.

Art. 8. Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Il RUP verifica lo stato di attuazione degli incarichi in conformità a quanto disposto nell'atto di conferimento e negli eventuali atti di modifica o revoca.

2. Qualora a seguito della predetta verifica emerga l'impossibilità di rispettare i termini previsti, il dirigente assume le determinazioni del caso, ivi comprese la modifica o la revoca degli incarichi affidati.

3. Qualora per effetto delle suddette determinazioni la prestazione viene conclusa recuperando il ritardo maturato, la ripartizione degli incentivi viene corrisposta nella misura intera prevista in sede di affidamento dell'incarico.

4. Qualora invece la prestazione venga comunque conclusa con un ritardo imputabile ai soggetti incaricati del Gruppo di lavoro rispetto a quanto previsto in sede di conferimento dell'incarico, previo apposito contraddittorio, la ripartizione degli incentivi viene corrisposta nella misura seguente:

a) il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo;

b) nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante, il dirigente procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

Le quote di incentivo che vengono ridotte, a seguito dell'applicazione delle suddette penali, incrementano le risorse di cui all'art. 5 comma 2, lett. b).

5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, del Codice;

b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

Art. 9. Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni affidate si applicano, previa attivazione di apposito contraddittorio tra il Dirigente/RUP ed il dipendente interessato, le penalità di seguito individuate, nei termini che seguono:

a) per inesatto adempimento sanabile senza la necessità del reperimento di diverse, o maggiori, risorse finanziarie la quota dell'incentivo relativo alla prestazione per cui si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotta del 20%;

b) per inesatto inadempimento che comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili

con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, la quota dell'incentivo relativo alla prestazione per cui si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotta del 40%;

- c) nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportando variazioni del bilancio, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto inadempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'iniziativa o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione dell'incentivo, e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti saranno revocate;
- d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato e affidato ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili.

2. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione degli incentivi.

3. Le quote di incentivo che vengono ridotte a seguito dell'applicazione delle penali indicate al comma 1 incrementano le risorse di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 10. Impegno, Liquidazione e Pagamento degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi di cui all'art. 45 comma 1 del Codice sono impegnati sul medesimo capitolo di spesa previsto per le singole procedure di lavori, servizi e forniture.

2. In sede di adozione di decreto a contrarre, se presente, o di decreto di affidamento viene assunto il relativo impegno di spesa a favore dei componenti del gruppo di lavoro, sulla base delle tabelle di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:

- a) Fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'articolo 37 del codice;
- b) Fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice;
- c) Fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 55 del codice;
- d) Fase dell'esecuzione: il saldo, al netto degli acconti di cui al successivo comma 6 p.to b) sarà erogato con il decreto di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto decreto, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.

4. In caso di modifica del contratto in corso di esecuzione, nei casi previsti dall'art. 120 del d. lgs. 36/2023, che comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura, l'importo dell'incentivo viene integrato sulla base del nuovo importo e viene assunto un impegno integrativo per le fasi procedurali effettivamente coinvolte.

5. L'atto di liquidazione è adottato dal dirigente competente. Nel caso in cui il dirigente coincida con il RUP della procedura di affidamento, al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse, il relativo provvedimento di liquidazione è adottato dalla figura gerarchicamente superiore o da un dirigente appositamente individuato.

6. La liquidazione e pagamento dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:

- a) Programmazione, verifica della progettazione e affidamento nella misura del 100%, dopo la stipulazione del contratto/scritture private. In assenza di accordo contrattuale non sarà erogato il compenso;
- b) Fase dell'esecuzione: acconti annuali corrispondenti all'80% dell'incentivo dovuto, ricalcolato sulla base dell'effettiva somma contrattuale liquidata al fornitore nell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato con il decreto di approvazione degli atti di collaudo, verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione nella misura del 100% dopo la conclusione del collaudo o della verifica di conformità.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, la liquidazione e pagamento dei compensi incentivanti contiene:

a) l'elenco dei dipendenti con i ruoli di cui all'articolo 3, che hanno maturato il diritto al compenso, completo di numeri di matricola, il tipo di incarico, le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dal presente regolamento, la tipologia di rapporto di lavoro, specificando se a tempo indeterminato o determinato, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1;

b) le quote incentivanti, al lordo degli importi relativi agli oneri previdenziali, fiscali, assicurativi ed assistenziali, evidenziate distintamente per ciascun avente diritto. È esclusa dalle quote incentivanti l'IRAP la quale risulta a carico del bilancio dell'Agenzia;

c) la presa d'atto delle dichiarazioni rese dal personale che ha partecipato alle attività di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, di non aver effettuato, per la medesima attività, ore di lavoro imputate a straordinario o a riposo compensativo;

d) la dichiarazione dello svolgimento effettivo, e senza ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati, delle attività oggetto di liquidazione;

e) la dichiarazione che gli incarichi dei componenti del gruppo di lavoro oggetto di liquidazione sono stati conclusi nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;

f) l'eventuale indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti;

g) gli anni di espletamento degli incarichi ed i relativi compensi spettanti, distinti per anno per il calcolo delle riduzioni previste dall'articolo 11;

h) la dichiarazione circa l'avvenuta verifica dell'assenza di conflitto di interesse a carico dei soggetti beneficiari dell'incentivo.

8. Nell'atto di liquidazione dei compensi verrà quantificata l'IRAP ed indicato il relativo impegno di spesa assunto dalla struttura competente in materia di personale.

9. Ai fini della liquidazione del 20% di cui all'art. 45 comma 5 del codice dei contratti pubblici, le risorse saranno rese disponibili mediante **apposita variazione di bilancio** secondo le modalità indicate al punto 5.1.3 "le variazioni di bilancio" del Regolamento amministrativo e contabile dell'AMAP approvato con deliberazione n. 17 del 30/03/2023, per le finalità previste dal citato art. 45, comma 6 e 7.

10. Il provvedimento di liquidazione va trasmesso all'Ufficio personale dell'Agenzia che provvederà ad inviarlo ai competenti Uffici regionali per il relativo pagamento, nonché al monitoraggio degli incarichi su base annuale.

Art. 11. Fiscalità, integrazione con altri istituti contrattuali, utilizzazione delle economie

1. I compensi di cui al presente regolamento sono soggetti a ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali con riferimento alle aliquote vigenti (principio di cassa).
2. La partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento comporta una ridotta partecipazione ad altri istituti contrattuali, secondo le disposizioni che seguono.
3. Per il personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi vengono decurtati i compensi relativi agli altri istituti incentivanti sulla base dei criteri generali determinati dalla contrattazione decentrata integrativa relativa all'annualità di riferimento, da intendersi come quella nel corso della quale è stata svolta la prestazione oggetto di incentivo.
4. Le attività disciplinate con il presente regolamento possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Dirigente, senza diritto al riconoscimento di prestazione lavorativa straordinaria finalizzata al riposo compensativo o alla retribuzione (banca delle ore).
5. Il calcolo della ridotta partecipazione agli altri istituti contrattuali si riferisce al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico risultante dalla rendicontazione del Dirigente competente.
6. In sede di contrattazione collettiva integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per operare la decurtazione dei compensi correlati alla performance o alla retribuzione di risultato del personale che partecipa all'erogazione degli incentivi, tenendo presente quanto stabilito nei commi 7 e 8.
7. La quantificazione della ridotta partecipazione agli altri istituti contrattuali, che ai sensi delle disposizioni che precedono rientra nell'ambito di un sistema di perequazione del salario accessorio, viene effettuata secondo il criterio di cassa.
8. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi.
9. Qualora parte delle somme di cui trattasi non risultino liquidabili a favore del personale individuato dal presente regolamento, la quota non liquidata costituisce economia da imputare ai sensi dell'art. 45 comma 5 del codice dei contratti pubblici.

Art. 12. Procedure bandite dalla centrale di committenza

1. Nel caso di delega della sola fase di aggiudicazione alla Regione Marche - SUAM, o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, l'Agenzia individua la quota parte dell'incentivo da corrispondere, in ottemperanza a quanto

stabilito nelle convenzioni stipulate con la Regione Marche – SUAM, negli stanziamenti di ogni singola procedura.

2. L'Agenzia, nel caso di cui al comma 1, dovrà impegnare e liquidare a favore della Regione Marche - SUAM la somma per incentivi pari allo 0,5 per cento dell'importo a base di gara **fatte salve diverse percentuali previste dalla specifica Convenzione stipulate con SUAM.**

2. Le somme destinate all'incentivo, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo a favore della Centrale di Committenza, previa individuazione nella convenzione sottoscritta.

3. La quota parte degli incentivi connessa alle procedure di cui al comma 1, nei limiti individuati dalla Convenzione, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80 per cento e quota innovazione per il 20 per cento), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice. Nell'eventualità di individuazione del gruppo di lavoro dell'Agenzia, ai componenti dello stesso sarà riconosciuta la quota incentivo per l'80 per cento al personale e quota innovazione per il 20 per cento, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, decurtata della somma prevista per la Centrale di Committenza.

4. Il gruppo di lavoro viene individuato secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.

5. Gli incentivi delle gare su committenza possono essere liquidati ai dipendenti dell'Agenzia a conclusione di ciascuna fase o in un'unica soluzione al termine dell'esecuzione della prestazione, secondo i criteri di cui all'articolo 10; nel caso di accordo quadro i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo (ordinativo di fornitura) senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo.

Art. 13. Procedure bandite dal soggetto aggregatore

1. La SUAM, essendo iscritta per la Regione Marche nell'elenco dei soggetti aggregatori regionali tenuto da ANAC, è unico soggetto abilitato a svolgere le procedure di affidamento per le categorie merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018 ovvero provvedimenti successivi, modificativi delle predette merceologie. Il soggetto Aggregatore della Regione Marche ha l'obiettivo di aggregare i fabbisogni delle Amministrazioni presenti sul territorio regionale al fine di conseguire economie di scala, di scopo e risparmi di spesa; pertanto, svolge anche altre procedure di gara di beni e servizi per categorie merceologiche non previste dal richiamato DPCM del 11 luglio 2018 o successive modifiche ed integrazioni.

2. Con l'aggiudicatario di ciascun lotto viene stipulata una Convenzione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2012, con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti per l'erogazione della fornitura o servizio oggetto della gara.

3 In conformità a quanto previsto al comma 8 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, nel limite del 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, previa richiesta da parte della centrale di committenza, le relative risorse sono destinate ai dipendenti della centrale di committenza in relazione alle funzioni tecniche svolte.

4. L'Agenzia, nel caso di adesione alla Convenzione del Soggetto Aggregatore, all'atto della conferma di adesione, dovrà impegnare e liquidare a favore del Soggetto Aggregatore la somma per incentivi, pari allo 0,5 per cento dell'importo di ogni singolo ordinativo di fornitura che sarà emesso, **fatte salve diverse percentuali previste dalle specifiche Convenzioni stipulate con il soggetto aggregatore.**

5. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale del Soggetto Aggregatore è comprensiva delle due componenti – incentivi al personale per l'80 per cento e quota innovazione per il 20 per cento – secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice. Nell'eventualità di individuazione del gruppo di lavoro dell'Agenzia, ai componenti dello stesso sarà riconosciuta la quota incentivo per l'80 per cento al personale e quota innovazione per il 20 per cento, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, decurtata della somma prevista per il Soggetto Aggregatore.
6. Il gruppo di lavoro viene individuato secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.
7. Gli incentivi per gli Ordinativi di Fornitura di cui sopra, ove previsti, possono essere liquidati ai dipendenti dopo l'invio dell'Ordinativo stesso.

Capo V

Norme finali

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.

1. Per le attività incentivabili svolte nell'ambito di procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 (1° luglio 2023), e fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 31.12.2024 n. 209 (31 dicembre 2024), e per le quali sia già stato costituito il gruppo di lavoro, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina regolamentare previgente.
2. A seguito della modifica dell'articolo 45 comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per effetto del D.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento anche per i gruppi di lavoro costituiti a decorrere dal 31 dicembre 2024, per le attività incentivabili svolte a partire da tale data.